

Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

***Regolamento Comunale
per il corretto insediamento
degli impianti di Telecomunicazioni***

Approvato con deliberazione

Sommario

Art. 1.	Oggetto e contenuti del Regolamento Comunale	3
Art. 2.	Legislazione di riferimento.....	4
Art. 3.	Definizioni	5
Art. 4.	Criteri per l'insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti	7
Art. 5.	Modalità per l'installazione dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti	8
Art. 6.	Divieto di installazione degli impianti	10
Art. 7.	Siti sensibili.....	10
Art. 8.	Procedura autorizzativa	11
Art. 9.	Altre tipologie di impianti	11
Art. 10.	Impianti temporanei	11
Art. 11.	Co-siting	12
Art. 12.	Riconfigurazioni.....	12
Art. 13.	Piani di sviluppo delle reti e procedure di valutazione	14
Art. 14.	Istruttoria dei Piani annuali di sviluppo	14
Art. 15.	Presentazione dei risultati	16
Art. 16.	Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti.....	16
Art. 17.	Azioni di risanamento e tutela ambientale.....	17
Art. 18.	Rilocalizzazione degli impianti	17
Art. 19.	Funzioni di vigilanza e controllo.....	18
Art. 20.	Sanzioni	19
Art. 21.	Approvazione del Regolamento.....	19
Art. 22.	Entrata in vigore.....	19

Art. 1. Oggetto e contenuti del Regolamento Comunale

1. Il presente Regolamento per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazioni viene redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) così come modificato dalla legge 120/2020 nonché dell'art. 6 della L.R. Marche n.12/2017 con l'intendimento di:

- a) tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;*
- b) tutelare l'ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i criteri di sostenibilità;*
- c) assicurare ai Gestori la migliore copertura per fornire agli utenti un servizio di qualità ottimale;*
- d) definire la localizzazione dei siti maggiormente idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di "minimizzazione" degli impianti e del livello di inquinamento elettromagnetico;*
- e) assicurare il rispetto dei luoghi considerati "socialmente sensibili".*

2. Il regolamento, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di nuove antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni già presenti nel rispetto delle normative vigenti e degli allegati:

Allegato 1 "Impatto Elettromagnetico Preesistente"

Allegato 2 "Impatto Elettromagnetico Previsionale"

~~Allegato 3 mappa dei siti maggiormente idonei;~~

Allegato 3 "Relazione tecnica - Piano Antenne Comune Di Castelfidardo"

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale nel rispetto dei seguenti 3 livelli di limitazione:

- a) Limite di esposizione: è il valore del campo Elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute da *effetti acuti*, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;
- b) Valore di attenzione: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato negli

ambienti lavorativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate superiori a 4 ore (anche su intervalli disgiunti) giornaliere (calcolate su qualunque periodo di 24 ore) e costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti sulla salute pubblica a lungo termine;

c) Obiettivo di qualità: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato nelle aree intensamente frequentate e costituisce misura finalizzata alla progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. Quindi oltre agli ambienti di cui al punto 2, anche le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Nel senso di ottimizzazione, sono altresì obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati anche dalle leggi regionali, al fine di *minimizzare l'esposizione Elettromagnetica della popolazione*.

Art. 2. Legislazione di riferimento

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche comprensive delle eventuali successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire nel corso del tempo:

- a) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana D.M.381/1998
- b) Linee guida D.M.381/1998
- c) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) Decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Titoli 1 e 2 della Parte prima del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- g) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- h) Legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza

del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

- i) Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2/12/2014
- j) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Programma nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- k) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- l) D. L.gs. 207/2021 Attuazione della direttiva(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);
- m) La risoluzione MEF n. 3 del 22.3.2022;
- n) D.L 36/2022 convertito in Legge 79/2022 contenete ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”
- o) D.L 50/2022 convertito in Legge 97/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attuazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociale e di crisi ucraina”
- p) D.L .44/2023 convertito nella legge 21/6/2023 n^74
- q) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 approvata definitivamente in data 19/12/2023 art.10.
- r) Legge Regione Marche 30 marzo 2017 n^12

Art. 3. Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all’art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione (definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti), che non deve

essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

- c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità quali:
 - criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;
 - valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4. Criteri per l'insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti

Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per l'insediamento e la modifica degli impianti di telecomunicazioni, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto visivo mantenendo la copertura del servizio.

In particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree maggiormente idonee, o comunque anche in aree diverse nel caso in cui possano essere autorizzate, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'adozione di tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
- l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'ambiente circostante. In tal senso saranno preferite situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee A e B, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto programma, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di ricetrasmisione;
- in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'impianto su pali e tralicci di nuova realizzazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
- la soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, dovrà rispettare la compatibilità delle strutture rispetto al contesto territoriale;

- la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Art. 5. Modalità per l'installazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione e/o riqualificazione dei siti esistenti

1. Il Regolamento individua, attraverso gli allegati tecnici 1 e 2, quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e per la tutela dei siti sensibili (Art. 8, comma 6, Legge Quadro n. 36/2001 e Art. 38, comma 6, Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. In queste aree in via prioritaria sarà consentita la localizzazione e l'istallazione delle nuove infrastrutture di telefonia mobile, e la delocalizzazione di quelle esistenti. Il regolamento consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione in ogni zona del territorio comunale, ad esclusione delle aree sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile per la copertura del territorio comunale. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici, urbanistici e storico culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le istanze per l'installazione di impianti fuori dalle aree individuate come maggiormente idonee dovrà essere motivata dalla documentata e comprovata inidoneità tecnica delle stesse a consentire una migliore ed estesa copertura. I gestori in caso di comprovata inidoneità tecnica delle aree individuate come maggiormente idonee dovranno in ogni caso dare priorità per l'installazione degli impianti alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta di installazione in un'area privata sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. In mancanza di tale dimostrazione l'Amministrazione comunale potrà procedere al diniego dell'autorizzazione.

2. La localizzazione delle aree maggiormente idonee all'istallazione di nuovi impianti, su valutazione degli uffici tecnici comunali congiuntamente con l'Amministrazione Comunale, potrà essere aggiornato/a in funzione dell'evoluzione della normativa, dell'implementazione della rete per intervenute esigenze tecniche, (in particolare le riconfigurazioni, delocalizzazioni o nuovi impianti autorizzati in accordo con il gestore), nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi nonché a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori e dai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 207/2021, entro il 31 Marzo di ogni anno.
3. Le individuazioni dei siti maggiormente idonei potranno essere supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
4. L'aggiornamento di cui al comma 2 sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale unitamente agli eventuali piani di sviluppo annuale dei gestori.
5. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, non superiori a 10 Watt di potenza, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei piani di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga. Tuttavia anche nel caso che non sia previsto tale incremento di potenza, il presente regolamento ritiene comunque necessario effettuare almeno entro 6 mesi dalla istallazione una analisi del contributo aggiuntivo (in termini di Esposizione ai CEM) dello specifico elemento radiante rispetto contesto in cui lo stesso è posizionato. Ovvero rispetto al Campo EM preesistente. Tale verifica/controllo successivo alla istallazione potrà essere verificato o tramite "simulazione analitica computazionale" con le soluzioni software accreditate perché il costruttore certifica che esso è conforme alle norme CEI e questo è sufficiente per il suo utilizzo presso le ARPAM ed enti pubblici), o tramite misure sperimentali ottenute a mezzo di strumenti di misura con "probe" oggetto di tarature presso laboratori accreditati.
6. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 8 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali per l'istallazione iniziale e gli aggiornamenti.

7. Durante la fase istruttoria della programmazione annuale che definisce le localizzazioni degli insediamenti, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e per i siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di controllo e ridurre il numero dei siti complessivi.
8. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo 9. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili

Art. 6. Divieto di installazione degli impianti

1. Gli insediamenti di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietati nei siti sensibili di cui all'art. 7 del presente Regolamento, salve le eccezioni ivi previste.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano gli impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 7. Siti sensibili

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi insediamento deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili giusto riferimento Legge n.120/2020 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge n. 76/2020, Art. 38 Comma 6).
2. Sono considerati siti sensibili:
 - a) aree destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private comprese le

relative pertinenze, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo;

b) aree destinate ad attrezzature scolastiche, pubbliche e private comprese le relative pertinenze, quali ad esempio scuole e strutture similari;

c) zone di parco classificate A, riserve naturali e aree SIC e ZPS;

d) monumenti pubblici, piazze cittadine, aree archeologiche e monumenti, salvo che la localizzazione non risulti visibile dal suolo.

e) La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

Art. 8. Procedura autorizzativa

1. L'istanza per l'autorizzazione di un nuovo impianto o modifica e riconfigurazione, anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) secondo le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche (Codice) D. Lgs. 259/03 e ss.mm.ii. in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

Art. 9. Altre tipologie di impianti

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (potenza immessa in singola antenna non superiore a 10W) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPAM ed agli Uffici SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati (fatto salvo quanto indicato nell'art 6, comma 6)

2. La scelta della localizzazione di insediamento di nuovi impianti di tipologia a micro cella e gap-filler, per cautela, dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installati nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

Art. 10. Impianti temporanei

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il

potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta al SUAP e ad ARPAM, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, ARPAM non si pronunci negativamente.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP, ad ARPAM, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Il Comune può chiedere al gestore o al soggetto autorizzato ai sensi dell'art.11 del D. Lgs 2027/2021 una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

4. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.

5. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

Art. 11. Co-siting

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, non è ammessa negli impianti ricadenti nelle aree sensibili, salvo l'ipotesi di localizzazione su edificio vincolato come bene storico-culturale nel caso vi sia il nulla osta della Sovrintendenza competente.

Art. 12. Riconfigurazioni

1. Per riconfigurazione di un impianto esistente si intende qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra fra 100 kHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

2. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e

della stazione nel suo complesso), sono oggetto di comunicazione al Comune, all'ARPAM e all'AST. Tale comunicazione, deve contenere tutta la documentazione tecnica che consenta agli Enti sopracitati di verificare la veridicità del non incremento del campo elettromagnetico sui ricettori in cui si ha permanenza delle persone per un tempo non inferiore a 4 ore giornaliere e di accertare l'assenza di un apprezzabile incremento dell'impatto visivo dell'impianto. In mancanza di tali elementi non è consentito al gestore avvalersi della procedura semplificata.

3. Le riconfigurazioni che comportano variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere e/o apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva sono soggette ad autorizzazione.

4. Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati in prossimità di ricettori sensibili sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.

5. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento.

6. E' vietata la presentazione dei progetti di riconfigurazione degli impianti nel corso del procedimento di istruttoria ed autorizzazione del programma di localizzazione di insediamento annuale e dei successivi aggiornamenti, intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma medesimo. Tale divieto non si applica alle richieste di riconfigurazione presentate come interventi di risanamento.

7. Gli interventi di riconfigurazione sono soggetti ad autorizzazione. E' facoltà del gestore, nel caso la riconfigurazione sia finalizzata al completamento della rete di banda larga mobile, avvalersi della procedura semplificata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 bis del D.Lgs 259/2003.

8. Gli interventi di riconfigurazione che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all'art. 11 c. 1, sono assoggettati a comunicazione.

9. Indipendentemente dal procedimento amministrativo invocato dal gestore, dovranno essere comunque depositate la documentazione tecnica di cui all'art. 9 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato, e la stima dei valori di campo elettrico generati dall'impianto.

La riconfigurazione dell'impianto deve essere attuata nel rispetto del progetto depositato e di tutte le

prescrizioni eventualmente formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.

Art. 13. Piani di sviluppo delle reti e procedure di valutazione

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori interessati e i soggetti autorizzati ai sensi dell'art.11 del D. Lgs 207/2021 presentano al SUAP, anche su supporto informatico, il piano di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo;

2. Il piano di sviluppo annuale delle reti deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il piano deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti;

Quindi entro 30 gg dalla presentazione del piano il Gestore dovrà presentare anche un documento di impatto EM esistente (di solito denominato AIE) ed entro 45 gg il progetto architettonico che intende comunque presentare alla SUAP ed Arpam.

3. Il piano di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta e approva i piani annuali di sviluppo dei gestori di cui sopra entro il 30 settembre attraverso l'aggiornamento della localizzazione degli insediamenti. Durante il periodo di esame e di approvazione del programma annuale e dei successivi aggiornamenti non è possibile presentare domande relative a singole installazioni e/o riconfigurazioni;

4. Il programma di localizzazione degli insediamenti e i successivi aggiornamenti, se presentati, annullano e sostituiscono il precedente;

5. La mancata presentazione del piano di sviluppo entro la scadenza suindicata, preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti.

Art. 14. Istruttoria dei Piani annuali di sviluppo

1. Entro novanta giorni dalla presentazione dei Piani annuali di sviluppo, gli uffici preposti, anche avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali

necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di localizzazione degli insediamenti nel rispetto dei criteri previsti nel presente Regolamento. Le risultanze dei piani annuali di sviluppo presentati dagli operatori della telefonia mobile e dalle tower company sono preventivamente oggetto di confronto pubblico con i portatori di interessi generali.

2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.

3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 1 che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.

4. L'Amministrazione comunale ha il compito di:

- a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione di insediamento;
- b) verificare la possibilità di coordinamento di localizzazione degli insediamenti richiesti;
- c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.

5. Le verifiche di cui sopra si traducono anche nella determinazione delle aree maggiormente idonee per gli insediamenti degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.

6. A fronte dei piani di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali degli insediamenti ritenuti idonei e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.

7. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, la pianificazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti,) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.

8. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del Regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

9. I piani annuali di sviluppo approvati mediante aggiornamento del programma per il corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione vengono pubblicati nel sito web del Comune di Castelfidardo e mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 15. Presentazione dei risultati

1. Le risultanze delle varie fasi del processo devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza. A tale scopo vengono predisposti opportuni strumenti di partecipazione a supporto del processo decisionale e di consultazione per la popolazione.
2. Sarà garantita la diffusione delle informazioni a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

Art. 16. Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali sia possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
 - b) utilizzare di preferenza elementi esistenti;
 - c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
 - d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
 - e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne), al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale;
 - f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter

di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante.

h) adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.

3. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori o soggetti autorizzati ai sensi dell'art.11 del D. Lgs 207/2021 come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Art. 17. Azioni di risanamento e tutela ambientale

1. Il Comune di Castelfidardo promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della L. 36/2001 e del D. Lgs 259/2003 s.m.i..

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 e dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2017. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003 e dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012.

3. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune di Castelfidardo.

4. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri di insediamento di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune di Castelfidardo si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 18. Rilocalizzazione degli impianti

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.

2. Il Comune di Castelfidardo può proporre la rilocalizzazione degli impianti quando:

- gli impianti sono installati in aree fuori dalle aree maggiormente idonee individuate dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove non è consentita l'installazione dalle disposizioni normative nonché dalle prescrizioni del presente regolamento;
- sia accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree maggiormente idonee

3. L'individuazione delle aree maggiormente idonee ai nuovi insediamenti avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per l'insediamento degli impianti previsti all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 19. Funzioni di vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo esercitata dall'Ente potrà avvalersi anche del supporto tecnico dell'ARPAM nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

I controlli hanno una cadenza almeno annuale e sono finalizzati a garantire nel rispetto della legislazione nazionale e della legge regionale 12 del 2017):

- il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.

È facoltà dell'Amministrazione destinare eventuali importi derivati dai canoni di locazione dei nuovi impianti a campagne di misurazione del campo elettromagnetico in casi di necessità o urgenza, avvalendosi di soggetti terzi con elevata specializzazione nel rilevamento della esposizione ai CEM ed eventualmente segnalando alle autorità competenti anomalie rilevate.

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune di Castelfidardo può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive (tramite i soggetti pubblici o privati del comma 2). Il

Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 20. Sanzioni

In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare:

- in materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R 6/6/2001 n. 380- Testo Unico dell'Edilizia- e s.m.i.;
- in materia paesaggistica, dal D.l.gs. 42/2004-Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- in materia di Telecomunicazioni dal D. Lgs. 259/2003 s.m.i - Codice delle Telecomunicazioni;
- in materia di campi esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dalla L. 36/2001;
- a livello regionale dalla L.R. 12/2017 art.18.

In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia è disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi.

In caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15 comma 4 della legge 22/2/2001 n°36.

Art. 21. Approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento e gli allegati tecnici:

Allegato 1 "Impatto Elettromagnetico Preesistente"

Allegato 2 "Impatto Elettromagnetico Previsionale"

Allegato 3 "Relazione tecnica - Piano Antenne Comune Di Castelfidardo"

sono approvato dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti norme di legge ed è immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso.

Art. 22. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa efficace con la votazione dell'immediata eseguibilità della delibera consiliare di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste

nella normativa nazionale e regionale vigente.

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento si applica sin da subito anche ai procedimenti in corso relativi ad installazione di nuovi impianti.